

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 11/A/121008 - **Rev 121012**
San Fior, 12/10/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**

L'art. 62¹ del D.L. 24-1-2012 n. 1, "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., costituisce l'ennesima riprova di quanto la classe politica di questo paese sia distante dalla realtà e inadeguata ai bisogni del Paese.

¹ Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
 - b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
- oppure
- aW superiore a 0,91
- oppure

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La norma in questione, infatti, non appare semplicemente demagogica e dirigista, ma il suo contenuto contraddice le strombazzate finalità di sviluppo del decreto n. 1/2012; in particolare, essa ignora (si deve

-
- pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. (122)

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

supporre intenzionalmente!) le vere cause dei ritardi nei pagamenti commerciali, appesantisce gli oneri amministrativi delle imprese, introduce elementi di incertezza nelle transazioni commerciali, ma soprattutto stabilisce sanzioni irragionevoli e spropositate che sono di ostacolo allo sviluppo e costituiscono un pericolo concreto per la stessa sopravvivenza delle imprese.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni ivi contenute, si osserva come, il co. 11-bis del succitato articolo (62), introdotto dalla legge di conversione, preveda come le stesse "hanno efficacia decorsi **sette mesi** dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto".



La legge 24-3-2012 n. 27 di conversione del decreto n. 1/2012 è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71; pertanto, i **sette mesi vanno a scadere il 24 ottobre 2012**.

Inoltre, il co. 11-bis demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità applicative delle disposizioni dell'articolo 62.



Del decreto attuativo del 17/07/2012, approvato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (di seguito definito "decreto interministeriale"), dopo l'invio per il necessario parere del Consiglio di Stato, si sono perse le tracce.

La norma in commento (art. 62), per espressa affermazione del legislatore, è finalizzata al corretto funzionamento della filiera alimentare ed, in particolare, alla salvaguardia delle aziende agricole, con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, eliminando il rischio che operatori più grandi e potenti diano luogo a pratiche commerciali sleali, mediante prezzi o condizioni contrattuali a loro vantaggio².



Anche se gli scopi dichiarati sono, in una certa misura, condivisibili, ci vuol poco ad immaginare come le disposizioni in commento, anche per la loro **inutile e cieca severità**, non potranno che ritorcersi proprio nei confronti dei soggetti che si volevano agevolare, nella forma di un notevole appesantimento degli **oneri burocratici e delle sanzioni**, non accompagnato da un sostanziale miglioramento nei margini di profitto delle piccole e medie imprese.

Il co. 1 dell'art. 62 prevede, in primo luogo, che i "contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in **forma scritta** e indicano **a pena di nullità** la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento".

² In questo senso il preambolo della Risoluzione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati approvata nella seduta del 14 giugno 2012.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



La disciplina si applica nei **contratti tra produttori, agricoli e non agricoli, e commercianti** (c.d. B2B) e non riguarda quelli intervenuti con il consumatore finale; pertanto, ne sono interessate le transazioni che intervengono sia nella fase produttiva, sia in quella distributiva (per esempio, tra grossisti e dettaglianti,

³ ALLEGATO I

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Numeri della nomenclatura di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

Capitolo 1 Animali vivi

Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili

Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi

Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

Capitolo 5

05.04 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura

Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)

Capitolo 10 Cereali

Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

Capitolo 13

ex 13.03 Pectina

Capitolo 15

15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Capitolo 17

17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

17.03 Melassi, anche decolorati

17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione

Capitolo 18

18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

Capitolo 22

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

bar, ristoranti, ecc...).

Il campo di applicazione dal punto di vista oggettivo appare assai esteso: la disciplina si applica, infatti, a tutti i contratti che hanno per oggetto **i prodotti agricoli e i prodotti alimentari**; per quanto riguarda i primi, ~~si intende che debba trattarsi, comunque, di prodotti alimentari (diversamente, la disciplina dell'art. 62 dovrebbe applicarsi anche alle cessioni di legname, torba, ecc...)~~ si tratta dei prodotti indicati nell'Allegato 1, di cui all'art. 38, co. 3, dell'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.³

22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex 22.08 (*)

ex 22.09 (*)

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Capitolo 24

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Capitolo 45

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

Capitolo 54

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Capitolo 57

57.01 Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61)

⁴ Articolo 2

Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

I prodotti alimentari sono quelli indicati all'art. 2 del regolamento Ce n. 178/2002.⁴

Dunque, tanto per fare un esempio, sono attratte dalla disciplina dell'art. 62 (a dispetto della sua intitolazione che sembra restringerne l'applicazione alle cessioni "di prodotti agricoli e agroalimentari", nonché del preambolo più sopra citato) anche le cessioni di prodotti alimentari che, come la "pasta", per effetto della produzione su scale industriale, anche se utilizzano materie prime provenienti dall'agricoltura, hanno perso il "carattere agricolo".

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente **in forma scritta** e indicano **a pena di nullità** i seguenti **elementi essenziali**:

- la durata (del contratto),
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna e di pagamento.

Com'è ben noto e come riconosciuto nella risoluzione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati approvata nella seduta del 14 giugno 2012, "**l'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna dei prodotti, contenenti elementi di base, non è diffuso**"; in un tale contesto, se, da un lato, va riconosciuto che una maggior diffusione della forma scritta sarebbe auspicabile, rappresentando una **buona pratica amministrativa e commerciale**, dall'altro, pretendere che i contratti siano "**stipulati obbligatoriamente in forma scritta**" rappresenta sicuramente una forzatura che rischia di aumentare le difficoltà della piccole e medie aziende, in un momento congiunturale per molte di esse drammatico.



Nella bozza del decreto interministeriale sottoposto al parere del Consiglio di Stato si specifica quanto segue:

- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari **istantanee**, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, **non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 62** del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- esso (decreto interministeriale) si applica ai contratti di cui al comma 1 dell'articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui **consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana** (così, in caso di esportazione con consegna sul territorio nazionale, rischia la nullità e le sanzioni solo l'impresa italiana! Non sarebbe stato meglio stabilire che il decreto si applica quando entrambe le parti contraenti sono Italiane!?!);
- per "**forma scritta**" si intende **qualsiasi forma di comunicazione scritta**, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari;
- gli **elementi essenziali**, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono essere contenuti
o sia nei contratti quadro o negli accordi interprofessionali,

o sia nei **consequenti** (ai contratti-quadro, ...) documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- a) contratti di cessione dei prodotti;
 - b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
 - c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti;
- gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, **possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini**, antecedenti alla consegna dei prodotti;
 - i **documenti di trasporto, o di consegna**, nonché le **fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1**, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: **"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."** (a cosa serva, una tale dicitura, lo sa solo il Padreterno! Infatti, se tali documenti sono correttamente integrati, tanto basta; se non lo sono, la dicitura non sana l'eventuale irregolarità!). Questa previsione dovrebbe avere carattere residuale.

Ma se l'**obbligatorietà** (sanzionata) della **forma scritta** è una forzatura, la previsione della **nullità** per i contratti che non siano stipulati in tale forma o che non indichino *"la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento"* risulta quantomeno **eccessiva, inopportuna e controproducente**.



Com'è noto, **"il negozio nullo è come se non fosse mai esistito"**. Per esso **non è ammessa convalida o conferma**; l'effetto dell'accertamento della nullità è retroattivo e comporta che **"tutto quanto sia stato dato in esecuzione di un contratto nullo deve essere restituito"**⁵.

La previsione della nullità del negozio comporta l'instabilità delle transazioni che avvengono quotidianamente; tra l'altro, la dichiarazione di nullità comporta, ad esempio, che la parte più debole debba restituire il prezzo ricevuto per le merci vendute. Bell'aiuto!

Il co. 2 dell'art. 62, introduce tutta una serie di **divieti**, i quali, nella migliore delle ipotesi, suonano come affermazioni di principio, astratte, demagogiche, generiche e indeterminate nel contenuto (anche se esso dovrebbe essere meglio specificato negli allegati al decreto interministeriale), comunque sanzionati, il cui effetto sarà solo quello di alimentare un mostruoso contenzioso; sui predetti divieti non appare produttivo, in questa sede, iniziare uno tentativo di approfondimento (che si prospetta sterile e puramente accademico) e si rinvia, pertanto, direttamente alla lettura della norma riportata in nota.

Per i contratti **agricoli e alimentari**, il co. 3, stabilisce che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di **trenta giorni** e per tutte le altre merci entro il

⁵ Istituzioni di diritto Civile – Alberto Trabucchi - Cedam Padova.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

termine di **sessanta giorni**. In entrambi i casi, il termine decorre **dall'ultimo giorno del mese di ricevimento** della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.



Con disposizione la cui tassatività ricorda la Repubblica dei Soviet, si stabilisce che il corrispettivo debba essere pagato:

- per le **merci deteriorabili**, entro 30 gg;
- per tutte le altre merci, entro 60 gg.

In concreto, trattandosi di **termini massimi** che decorrono **dall'ultimo giorno del mese di ricevimento** della fattura, stante la prassi di **deferire l'emissione** della fattura a fine mese, gli stessi potrebbero anche risultare conciliabili con le tradizionali condizioni di pagamento sottintese dalla formula "pagamento a 30/60 gg, D(ata) F(attura) F(ine) M(ese)".

Per l'individuazione del termine ultimo di pagamento è essenziale poter dimostrare il momento in cui la fattura è ricevuta; purtroppo, gli uffici postali non timbrano più la posta e, dunque, non può essere sufficiente conservare la busta.

L'art. 5 c. 3 del decreto interministeriale precisa che "la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della **fattura a mano**, di invio a mezzo di **raccomandata A.R.**, di posta elettronica certificata (**PEC**) o di impiego del sistema **EDI** (Electronic Data Interchange) o altro **mezzo equivalente**, come previsto dalla vigente normativa fiscale" (si preannuncia, in questo modo, l'introduzione della fattura elettronica).

Secondo il decreto interministeriale, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella **data di consegna dei prodotti**, oppure (aggiungiamo noi) alla data di **emissione della stessa**, se successiva alla consegna.

Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici (birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico) è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.⁶

⁶ 22. Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine ed il saggio degli interessi (inderogabili) è maggiorato di ulteriori due punti percentuali.

In proposito si ricorda che in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 231/2002 ed al Comunicato pubblicato nella G.U. n. 162 del 13/07/2012, gli interessi moratori sono stabiliti nella misura dell'**8%** per il periodo che va dal 1° luglio 2012 al 31/12/2012 (quindi, nel caso di prodotti alimentari, la misura è fissata al **10%**)

La disposizione del co. 3 che incrementa di due punti percentuali il tasso di mora ricalca quanto già stabilito nel 3° comma (ora abrogato) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ove si prevedeva una tale maggiorazione per i contratti aventi ad oggetto la cessione **di prodotti alimentari deteriorabili** ($8+2=10\%$, nel secondo semestre del 2012). Conseguentemente, l'undicesimo comma dell'art. 62 dispone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. In sostanza, la modifica estende alla **generalità delle transazioni che riguardano i prodotti alimentari** l'applicazione degli interessi di mora nella misura maggiorata ($8\%+2\%=10\%$) già prevista, in precedenza, per i soli prodotti deteriorabili.

L'art. 5, co. 2, del decreto interministeriale attuativo dell'art. 62, stabilisce che, ai fini dell'applicazione del co. 3 dell'art. 62, **"il cedente deve emettere fattura separata per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti"**. Questa disposizione dovrebbe essere intesa nel senso che è ancora possibile prevedere il pagamento frazionato della fattura (per esempio, 30/60 gg), **purché il termine ultimo rientri nel termine massimo previsto per legge.**

Il co. 4, contiene la definizione di **"prodotti alimentari deteriorabili"**.



Tra i "deteriorabili" sono compresi, tra gli altri (per i quali altri si rimanda alla lettura del co. 4), i prodotti:

- Agricoli preconfezionati
- Ittici preconfezionati
- Alimentari preconfezionati

che riportano

- una data di scadenza
- o un **termine minimo** di conservazione (**cosa mai potrà significare?** Probabilmente, l'estensore intendeva riferirsi alla **"durabilità"** dei prodotti)

non superiore a **sessanta giorni**.

Secondo il co. 5, il contraente che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 516,00 a euro 20.000,00**. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Secondo il co. 6, il contraente che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 516,00 a euro 3.000,00**.

Secondo il co. 7, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 euro a euro 500.000**.



Le parti contraenti (sia la dominante che quella più debole) che non ottemperano all'obbligo di **stipulare in forma scritta** i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro **20.000,00**; è abbastanza singolare che un **contratto inesistente** (perché nullo) possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione amministrativa!

Invece, la sanzione prevista, ad esempio, per l'operatore economico che tenga una condotta commerciale sleale va da euro 516,00 a euro **3.000,00**; è altrettanto singolare come quello che, agli occhi della gente comune, appare come il comportamento più riprovevole, sia sanzionato in misura più lieve!

Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a **euro 500.000**. Il presupposto per l'irrogazione è oggettivo; non importa se il ritardo del pagamento è conseguente alle difficoltà economiche del debitore o al rifiuto della Banca di onorare le Riba, oppure, anche, ad un semplice disagio. E' ben vero che la misura della sanzione è determinata soggettivamente (in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi), ma essa può arrivare allo stratosferico importo di **euro 500.000**!

C'è veramente da rimanere sconcertati!

L'art. 8 del decreto interministeriale, dopo aver precisato che lo stesso si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, **stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012**, precisa che, i "contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ... , devono essere adeguati non oltre la data del **31 dicembre 2012**".



La nuova disciplina si applica nella sua interezza ai (nuovi) contratti **stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012**.

Per i contratti **pendenti** alla data del 24 ottobre 2012 (cioè aventi durata "**a cavallo**" della predetta data), la disciplina transitoria prevede che essi debbano essere **adeguati entro il 31 dicembre 2012** in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'art. 62; in sostanza l'adeguamento deve avvenire:

- adottando la forma scritta;
- precisando a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
- riconducendo i contratti pendenti, ove necessario, a principi di trasparenza, correttezza,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

L'adeguamento non comporta, quindi, la modifica dei termini di pagamento già pattuiti, i quali potranno rimanere come sono fino alla scadenza del contratto, anche se la stessa interviene dopo il 31/12/2012.

Letteralmente, l'adeguamento deve riguardare anche i contratti "pendenti" alla data del 24 ottobre la cui scadenza avvenga prima del 31 dicembre 2012.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO VANNO VERIFICATI A CURA DEGLI INTERESSATI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it